

Legge del 27/12/2019 n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 - supplemento ordinario

[Articolo 1 com 738](#)

[Articolo 1 com 739](#)

[Articolo 1 com 740](#)

[Articolo 1 com 741](#)

[Articolo 1 com 742](#)

[Articolo 1 com 743](#)

[Articolo 1 com 744](#)

[Articolo 1 com 745](#)

[Articolo 1 com 746](#)

[Articolo 1 com 747](#)

[Articolo 1 com 748](#)

[Articolo 1 com 749](#)

[Articolo 1 com 750](#)

[Articolo 1 com 751](#)

[Articolo 1 com 752](#)

[Articolo 1 com 753](#)

[Articolo 1 com 754](#)

[Articolo 1 com 755](#)

[Articolo 1 com 756](#)

[Articolo 1 com 757](#)

[Articolo 1 com 758](#)

[Articolo 1 com 759](#)

[Articolo 1 com 760](#)

[Articolo 1 com 761](#)

[Articolo 1 com 762](#)

[Articolo 1 com 763](#)

[Articolo 1 com 764](#)

[Articolo 1 com 765](#)

[Articolo 1 com 766](#)

[Articolo 1 com 767](#)

[Articolo 1 com 768](#)

[Articolo 1 com 769](#)

[Articolo 1 com 770](#)

[Articolo 1 com 771](#)

[Articolo 1 com 772](#)

[Articolo 1 com 773](#)

[Articolo 1 com 774](#)

[Articolo 1 com 775](#)

[Articolo 1 com 776](#)

[Articolo 1 com 777](#)

[Articolo 1 com 778](#)

[Articolo 1 com 779](#)

[Articolo 1 com 780](#)

[Articolo 1 com 781](#)

[Articolo 1 com 782](#)

[Articolo 1 com 783](#)

Articolo 1 com 738 -

In vigore dal 01/01/2020

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui

all'[articolo 1, comma 639.](#)

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.(1)

(1) Per ulteriori disposizioni vedi anche il comma 599 art. 1 L. 178 30/12/2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 739 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi

le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di

Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 740 -

In vigore dal 01/01/2020

740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 741 -

In vigore dal 21/12/2021

Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies

741.

Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare

iscritta o che deve essere iscritta nel

catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte

integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne

costituisce

pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di

ultimazione

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o

iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare

si

applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c)

sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa adibite

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza

anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come

definiti dal decreto

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146

del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di

provvedimento

del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione

dell'imposta, il diritto

di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica unità

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma

1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari,

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-

legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono

considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del

2004, sui

quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di

attività dirette

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento

di

animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio

territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

(1) Con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 742 -

In vigore dal 01/01/2020

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 743 -

In vigore dal 01/01/2020

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare

di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 744 -

In vigore dal 01/01/2020

744. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 745 -

In vigore dal 01/01/2020

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 746 -

In vigore dal 01/01/2020

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

(1) Per consultare i coefficienti di aggiornamento si veda l'art. 1 del D.M. 10/06/2020. Vedi anche l'art. 1 D.M. 07/05/2021 GU 120/2021. Vedi anche l'art. 1 D.M. 09/05/2022 GU 116/2022. Vedi anche l'art. 1 D.M. 13/02/2023 GU 49/2023. Vedi anche l'art. 1 del D.M. 14 marzo 2025 GU 69/2025.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 747 -

In vigore dal 01/01/2020

747.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di

cui all'articolo 10 del codice di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con

perizia a carico

del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la

dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico

abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione

della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre

all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito a

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in

caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 748 -

In vigore dal 01/01/2020

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 749 -

In vigore dal 01/01/2020

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione

dell'articolo 93

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 750 -

In vigore dal 01/01/2020

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di

cui all'articolo 9.

- comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo

ridurla fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 751 -

In vigore dal 01/01/2020

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati

costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano

in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25

per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i

fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 752 -

In vigore dal 01/01/2020

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 753 -

In vigore dal 01/01/2020

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 754 -

In vigore dal 01/01/2020

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 755 -

In vigore dal 15/08/2020

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 108

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 756 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 837, lettera a), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 757 -

In vigore dal 01/01/2020

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 758 -

In vigore dal 01/01/2020

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'**articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99**, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'**articolo 1, comma 3, del citato**

decreto

legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso

alla legge 28

- dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva

indivisibile e

inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi

dell'articolo 15 della legge

27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 759 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. (2)

g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva

sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. (1)

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 81 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dal successivo comma 82.

(2) La lettera g) del presente comma nonche' le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 760 -

In vigore dal 01/01/2020

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 761 -

In vigore dal 01/01/2020

761. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 762 -

In vigore dal 01/01/2020

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente

dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.(1)

(1) Ai sensi dell'art. 107, DL 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato con vigenza 19/07/2020 dall'art. 106, DL 34/2020, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al presente comma sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 763 -

In vigore dal 01/01/2020

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 764 -

In vigore dal 01/01/2020

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 765 -

In vigore dal 01/01/2020

765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita' previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalita' attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita' per assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 766 -

In vigore dal 01/01/2020

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operativita' dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche resse disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 767 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. (1) In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755. (2) (3)

(1) Ai sensi dell'art. 107, DL 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato con vigenza 19/07/2020 dall'art. 106, DL 34/2020, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al presente comma sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 767, lettera b), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

(3) Come disposto dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024. Per l'eventuale differenza positiva o negativa tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtu' di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, si veda il comma 73. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre, di cui al comma 15-ter, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, come disposto dal comma 74.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 768 -

In vigore dal 01/01/2020

768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 769 -

In vigore dal 01/01/2020

769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

(1) Per il differimento del termine del presente comma vedi il [comma 4, art. 35 del D.L. n. 73 del 21/06/2022](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 770 -

In vigore dal 22/06/2022

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 19

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 771 -

In vigore dal 01/01/2020

771. Il contributo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e' rideterminato nella misura

dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e' versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 772 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 835, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Ai sensi del successivo comma 836, la disposizione del presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 773 -

In vigore dal 01/01/2020

773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 774 -

In vigore dal 01/01/2020

774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 775 -

In vigore dal 01/01/2020

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 776 -

In vigore dal 01/01/2020

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 777 -

In vigore dal 01/01/2020

777.

Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 778 -

In vigore dal 01/01/2020

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 779 -

In vigore dal 01/01/2020 al 19/05/2020
Soppresso dal 19/05/2020 da: Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 Articolo 138

779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 780 -

In vigore dal 01/01/2020

780.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 781 -

In vigore dal 01/01/2020

781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 782 -

In vigore dal 01/01/2020

782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma

728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 783 -

In vigore dal 01/01/2020

783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

[Torna al sommario](#)